



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Prot. Partenza N° 0026753 del 08-03-2020



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

(Art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000)

N. *47* del *08 MAR. 2020*

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Corigliano Rossano - Recepimento ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 Marzo 2020 ed ulteriori misure di contenimento.

IL SINDACO

Premesso che

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - di rilevanza internazionale - dello stato di emergenza della Sanità pubblica;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 - e relativi decreti attuativi - sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- l'evolversi imprevedibile della diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel territorio nazionale, nonostante le cautele adottate, sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella Regione Calabria dove sono stati accertati alcuni casi positivi;
- in data 08/03/2020 il Consiglio dei Ministri ha emanato ulteriore decreto con oggetto con misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- in data 08/03/2020 il Presidente della Regione Calabria ha emanato un'ordinanza con oggetto: "Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19";

ATTESO che

- in base al suddetto decreto del Consiglio dei Ministri, art. 1 comma 1 lett. A):
"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:
 - a) evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;"
- la suddetta ordinanza n. 3 dell'8/3/2020 del Presidente della Regione Calabria, recita:
 1. "a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'O.S.M. Sanità e: nella Regione Lombardia, nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-

Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 8 marzo 2020 l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del ministero della Salute e della Regione), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva”;

2. “chiunque si trova nelle condizioni di cui al punto 1 deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800767676 – al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell’ordinanza n. 1/2020”

Viste:

- l’Ordinanza Sindacale n. 31 del 24/02/2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto “*provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione per l’emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus)*” con la quale si era già disciplinato il regime di comunicazione obbligatoria da parte dei cittadini rientrati sul territorio comunale che avessero soggiornato o transitato nelle zone individuate dall’all. 1 del DPCM n. 6 del 22.02.2020;
- la disposizione, nella qualità di Autorità sanitaria e di protezione civile, n. 26475 del 06.03.2020, con oggetto “Adozione misure per contrastare la diffusione del coronavirus alla luce dell’evoluzione epidemiologica – richiesta attivazione pre-triage” con la quale si disponeva l’attivazione del pre-triage presso i plessi dello Spoke Corigliano-Rossano attraverso il supporto di associazioni di volontariato e protezione civile, col fine di tutelare la funzionalità delle strutture ospedaliere;

Considerato che:

- in data 07.03.2020 è stato rilevato un primo caso positivo da infezione da COVID-19 presso l’Unità di Pronto Soccorso dello Spoke Corigliano-Rossano;
- continuano le notizie di un enorme flusso di rientro di cittadini che provengono da aree del paese in cui è accertata la diffusione del contagio;
- che tale flusso determina un serio pericolo per la popolazione comunale, anche considerato le preoccupazioni espresse nelle scorse settimane da parte delle strutture ministeriali relativamente alla capacità di risposta delle strutture ospedaliere calabresi;

Appreso che :

- I rientri da parte di cittadini che hanno soggiornato o transitato nelle zone individuate dal DPCM 8/3/2020 avvengono spesso attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto, autolinee, linee ferroviarie con cambio di linea a Roma ed in altre città del Paese;

Tenuto conto

della necessità di recepire con immediatezza le misure ordinate dal Presidente della Regione Calabria ed adottare misure efficaci, opportune ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto;

Visto l’ art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente ivi conferiti allo scrivente;

ORDINA

1. A chiunque arrivi sul territorio comunale o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’O.M.S. e: nella regione Lombardia nonché nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva;
2. chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1 deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800767676 – al

Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell'ordinanza n. 1/2020;

3. che la quarantena obbligatoria, così come previsto dalla procedura, sia estesa a tutte le persone che hanno avuto contatti, o che li avranno dopo l'arrivo sul territorio comunale, con conseguente comunicazione obbligatoria al Medico di Famiglia ed al Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Sanitaria;
4. a chiunque arrivi sul territorio comunale o vi abbia fatto ingresso dal 1 febbraio 2020 soggiornando o transitando negli interi territori regionali di Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio, anche fuori dalle zone indicate dal DPCM dell'8/3/2020, di dover comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale oltre che all'Ufficio di Protezione Civile Comunale ai recapiti sotto riportati, se non direttamente registrati dagli agenti della Polizia Municipale (o di altre forze dell'ordine) posti presso le fermate delle autolinee e delle stazioni ferroviarie;
5. che tutte le aziende di autolinee che svolgono corse che provengono dalle aree indicate dal DPCM 8/3/2020 nonché dalle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, nonché corse dagli Aeroporti di Lamezia Terme e Bari, nonché corse di collegamento con le principali linee ferroviarie, si attengano alle seguenti disposizioni:
 - a. devono comunicare all'ufficio di Protezione Civile Comunale la partenza della corsa e l'orario di arrivo;
 - b. comunichino i contenuti della presente ordinanza a tutti i passeggeri prima di dare avvio alle corse;
 - c. devono comunicare in partenza l'elenco dei passeggeri;
 - d. devono limitare le fermate di arrivo sul territorio comunale alle seguenti:
 - area Corigliano, AGIP;
 - area Rossano, Stazione ferroviaria;per consentire la verifica del rispetto della presente ordinanza;
6. a tutti gli operatori di esercizi commerciali, supermercati e centri commerciali la sanificazione dei locali e l'uso di guanti e di ogni altra misura di precauzione;

FA PRESENTE E ORDINA

che ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, tra le altre, si applicano le seguenti misure:

- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (comma 1, lett. z);
- sono soppresse le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (comma 1, lett. b);
- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. c);
- svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. d);
- presso gli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar), all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (comma 1, lett. f);

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico (comma 1, lett. g).

RACCOMANDA

l'attuazione delle seguenti misure di cui al D.P.C.M. 08/03/2020:

- 1) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 3, c. 1, lett. b);
- 2) di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari (art. 3, c. 1, lett. b);
- 3) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante (art. 3, c. 1, lett. d);
- 4) l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria:
 - a) lavarsi spesso le mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DISPONE INOLTRE

1. Che la POLIZIA MUNICIPALE, di concerto con le tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, presidino le fermate delle autolinee tenute attive dalla presente ordinanza e le stazioni ferroviarie per garantire la corretta esecuzione delle predette misure, nonché accertino il rispetto delle quarantene obbligatorie come da ordinanza regionale;

2. Che il responsabile del Servizio Patrimonio, di concerto con il responsabile Protezione Civile e con il Dirigente del Settore 11, provveda alla immediata sanificazione di tutti gli uffici comunali;
3. Che il Dirigente del Settore 4 "Risorse Umane ed Informatizzazione" ed il Dirigente del Settore 5 "Affari generali" si accertino della corretta esecuzione della disposizione di cui al punto 2 - anche valutando eventuale sospensione o limitazione delle attività oppure, laddove possibile, l'attivazione di procedure di smart working - nonché del rispetto delle prescrizioni adottate dal Consiglio dei Ministri in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e negli spazi pubblici;
4. Che lo stesso Ufficio di Protezione Civile coordini le attività della presente ordinanza e gestisca i flussi informativi con il Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Sanitaria, come da Centro Operativo Comunale attivato in data 01.03.2020;
5. che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Cosenza; a tutti gli operatori del settore trasporti che operano (hanno fermate o linee) sul territorio comunale; al Comando di Polizia Locale; a tutte le forze dell'ordine presenti su Corigliano-Rossano; a tutti gli uffici comunali coinvolti; al Presidente della Regione Calabria; all'Azienda Sanitaria Provinciale; alla Direzione Sanitaria dello Spoke Corigliano-Rossano;
6. che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

STABILISCE

Che la presente Ordinanza integra la precedente n. 31 del 24/02/2020;

INFORMA

che per indicazioni e coordinamento rispetto alle attività disposte dalla presente ordinanza, si potrà far riferimento all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Corigliano-Rossano contattando i numeri 0983/516141-516138-516139 ed utilizzando l'indirizzo e-mail protezione.civile@comune.corigliano-rossano.cs.it e pec protezionecivile.coriglianorossano@asmepec.it;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco

Flavio Stasi